

ALLEGATO

NOTA:

DM 21 dicembre 2007

"Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti ad idrogeno, celle a combustibile e a cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi".

Sezione 1 – procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

All'interno del decreto viene effettuata innanzitutto la classificazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili (FER) che possono richiedere la qualificazione IAIFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili), partendo dalla definizione di FER come previsto dall'art. 2 della Direttiva 2001/77/CE della Comunità Europea.

Gli **impianti vengono classificati** secondo il seguenti prospetto:

TIPOLOGIA IMPIANTO	SUB-TIPOLOGIA IMPIANTO	FONTE
Idroelettrico	Acqua Fluente A Serbatoio A Bacino Acquedotto	Risorse idriche
Eolico	On - Shore Off - Shore	Vento
Geotermoelettrico	-	Risorse geotermiche
Solare	Fotovoltaico Fototermoelettrico	Sole
Termoelettrico	A vapore A combustione interna A ciclo combinato A gas Altro	Biomasse Biogas
Ibrido	Co-combustione Altro	Fonte Convenzionale + Fonte Rinnovabile
Marino	-	Maree Moto ondoso

Gli impianti che possono richiedere la qualificazione IAIFR sono quelli entrati in esercizio a partire dal 1 aprile 1999, a seguito delle seguenti **categorie di intervento**:

- A. Potenziamento / ripotenziamento;
- B. Rifacimento;
- BP. Rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
- C. Riattivazione;
- D. Nuova costruzione, inclusi gli impianti ibridi entrati in esercizio successivamente all'1 aprile 1999;
- E. Impianti termoelettrici che operano come centrali ibride: impianti termoelettrici entrati in esercizio anche prima dell'1 aprile 1999 che operano come centrali ibride successivamente a tale data.

Per quanto concerne le modalità di richiesta del riconoscimento della qualificazione per il proprio impianto, **il produttore deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta le documentazione prevista**. Alla domanda deve essere inclusa la scheda tecnica e la documentazione relativa alla categoria di intervento effettuato, i cui fac-simile sono riportati nell'Allegato 1 della procedura stabilita dal decreto 21 dicembre 2007.

Per quanto riguarda la **documentazione** da allegare alla richiesta di qualificazione, gli impianti vengono suddivisi in due categorie:

1. impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in esercizio alla data di presentazione della domanda;
2. impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in progetto alla data di presentazione della domanda, che seguono il regime autorizzativo:
 - a) previgente al D.Lgs. 387/2003;
 - b) previsto dal D.Lgs. 387/2003

Per quanto concerne la prima categoria, la documentazione prevista è composta da:

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato, contenente almeno:

- la descrizione dell'impianto nel suo complesso e dell'intervento effettuato;
- i dati tecnici e le valutazioni quantitative (fonte rinnovabile utilizzata, tipologie e subtipologia, potenza totale nominale,...)
- la corografia;
- la planimetria generale;
- lo schema funzionale dell'impianto;
- lo schema elettrico unifilare per l'identificazione dei contatori UTF della misura dell'energia prodotta

- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica;

- Documentazione autorizzativa, composta da:

- per gli impianti idroelettrici: permesso di costruire e concessione d'uso per scopi idroelettrici delle acque;
- per gli impianti eolici e solari: permesso di costruire;
- per gli impianti termoelettrici e geotermoelettrici: permesso di costruire e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale;
- per gli impianti a biogas: permesso di costruire e autorizzazione all'esercizio della centrale

Per quanto concerne la seconda categoria, la documentazione prevista è composta da:

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;

- Progetto definitivo dell'intervento;

- Documentazione autorizzativa.

Ottenuta la qualifica, il produttore potrà richiedere i Certificati Verdi per il periodo previsto dalla normativa vigente e a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale.